

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

**Rinuncia alla clausola compromissoria tramite azione giudiziale:
connessione di cause?**

Si ha rinuncia alla clausola compromissoria quando la parte abbia promosso nei confronti dei medesimi contraddittori un giudizio davanti al giudice ordinario avente identità, totale o parziale, di oggetto, perciò assimilabile, alla connessione di cause, di cui all'art. 40 c.p.c.

Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato da luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incumbente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 7.7.2014, n. 15452

...omissis...

2 - In applicazione dei principi che la Corte enuncerà sul quesito che precede, dica: se, nell'ambito di una procedura di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la parte ricorrente, dopo aver scelto di adire il Giudice ordinario sia per la pronuncia dei provvedimenti sommari (ordinanza di sfratto per morosità), sia per la decisione sul merito (sentenza che dichiara la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento), senza che l'altra parte nulla abbia eccepito circa la deferibilità agli arbitri del merito della controversia in virtù della clausola compromissoria, possa eccepire nel corso del processo che il merito deve essere deciso dagli arbitri, al fine di sottrarre l'intera domanda alla loro cognizione, invocando l'applicazione della clausola".

3 - Dica, infine, se gli arbitri, aditi da chi aveva già promosso il giudizio dinanzi al G.O., difettavano di potestas iudicandi a decidere sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione".

3 - La censura è fondata, ragion per cui ai quesiti proposti deve complessivamente darsi risposta positiva.

4 - Secondo un orientamento consolidato di questa Corte è configurabile la rinuncia alla clausola compromissoria quando la parte abbia promosso nei confronti dei medesimi contraddittori un giudizio davanti al giudice ordinario avente identità, totale o parziale, di oggetto, perciò assimilabile, alla connessione di cause, di cui all'art. 40 c.p.c. (Cass., n. 13121/2004; 18643/2003; 874/1995; 1142/1993). In applicazione di tale principio questa Corte ha di recente escluso l'identità anche solo parziale tra il procedimento monitorio proposto dalla parte locatrice per ottenere il pagamento dei canoni scaduti, avente quale causa petendi la validità e l'operatività del contratto di affitto di azienda stipulato con la controparte, ed il successivo giudizio arbitrale avente quale causa petendi la cessazione di detto contratto di affitto e quale petitum non più il pagamento di una somma di denaro, bensì il rilascio dei locali ceduti in affitto (Cass. 11 novembre 2011, n. 23651).

...omissis...

6 - Non è chi non veda come tale formulazione della domanda, che non può essere riduttivamente intesa, come opinato dalla Corte territoriale, come frutto di una "esigenza di completezza espositiva", concernendo, al contrario, la chiara enunciazione del petitum, comporti la proposizione di un giudizio del tutto sovrapponibile a quello delineato dalla clausola compromissoria.

7 - Tale giudizio non può non risentire delle soluzioni date al tema dei rapporti, quanto alla formulazione della domanda, fra la fase sommaria e quella conseguente al passaggio alla fase di merito. In proposito va richiamato il più recente orientamento secondo cui nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato da luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incumbente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte (Cass., 20 maggio 2013, n. 12247; Cass., 23 maggio 2006, n. 12121).

8 - Il carattere non vincolante, nella fase sommaria, della proposizione della domanda di risoluzione, comporta che, quanto la stessa sia stata espressamente avanzata, la parte abbia in tal modo manifestato la propria intenzione di non volersi avvalere della clausola compromissoria, con conseguente inefficacia della medesima, tale da comportare, soprattutto in assenza dell'eccezione di compromesso da parte dell'intimato, la nullità del lodo emesso nell'ambito del procedimento arbitrale successivamente instaurato, e proseguito nonostante l'opposizione dell'altra parte.

9 - L'accoglimento del motivo comporta l'assorbimento delle altre censure e, quindi, la cassazione della decisione impugnata. In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, come previsto dall'art. 384 c.p.c., comma 2, nel senso della declaratoria della nullità del lodo, inibendo la carenza di potestas iudicandi degli arbitri il passaggio alla fase rescissoria.

10 - Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali dei precedenti gradi del merito e del presente giudizio di legittimità, in considerazione della novità della soluzione adottata (v. Cass., n. 387 del 1991, di segno contrario, evidentemente perchè anteriore al consolidamento dei principi sopra richiamati).

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbi gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del lodo reso inter partes. Compensa interamente fra le parti le spese processuali inerenti al grado di merito e al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014